

Codice A1508A

D.D. 31 maggio 2016, n. 331

**Istituto Provvidenza di Fossano. Autorizzazione a posteriori alla fusione per incorporazione con Opera Diocesana della Preservazione della Fede di Fossano.**

L'Istituto Provvidenza di Fossano è un'ente socio assistenziale, ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, riconosciuto dalla Regione Piemonte, iscritto nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private, che si occupa, come da previsione statutaria, "di accogliere e assistere persone disabili in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari".

L'ente sorse per iniziativa della benefattrice Maria Cirotti. Successivamente numerosi altri benefattori privati hanno contribuito ad aumentarne il patrimonio.

Con riguardo allo scopo, l'ente promuove principalmente servizi di accoglienza a persone, prioritariamente di sesso femminile, con disturbi psicotici lievi, medio lievi o gravi o con disabilità psicofisica, anche non autosufficienti.

Le prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria riabilitativa sono completate con assistenza spirituale ed attività di tipo educativo, ricreativo e di aggregazione sociale.

L'Opera Diocesana della Preservazione della Fede di Fossano è un ente ecclesiastico che ha per scopo "promuovere e sovvenire, nell'ambito della Diocesi, la costruzione di nuove Chiese, l'erezione di nuove parrocchie, fondare e gestire istituzioni di culto e di assistenza caritativa ai bisognosi.....", e svolge anche attività operativa strumentale quale la gestione dell'Istituto socio-assistenziale "Monsignor Signori", attivo specificamente nell'assistenza alle persone disabili.

L'Istituto è autorizzato al funzionamento di una R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile) per disabili da 20m posti letto. E' altresì autorizzato per una comunità di tipo Familiare per disabili gravi da 6 posti letto.

In particolare l'Istituto ha lo scopo di promuovere servizi di accoglienza a persone, prioritariamente di sesso maschile, con disturbi psicotici lievi, medio lievi o gravi o con disabilità psicofisica, anche non autosufficienti, mediante prestazioni di natura alberghiera, socio-assistenziale, sanitaria riabilitativa, nonché assistenza spirituale, educativa, ricreativa e di aggregazione sociale.

La descrizione evidenzia come le due realtà operino nel medesimo contesto sociale, una a favore di fasce protette femminili l'altra maschili, nello stesso comune.

Con atti notarili del 27.06.2014, repertorio N° 66662, registrato A Cuneo il 10.07.2014 al n° 5625 serie 1T, del 27.06.2014, repertorio n° 66663, registrato a Cuneo il 10.07.2014 al n° 5626 serie 1T, e del 16.12.2014, repertorio n° 67133, registrato a Cuneo il 30.12.2014, al n° 10694 serie 1T, a rogiti Notaio Vicinelli, i due enti in questione hanno deliberato e perfezionato la fusione per incorporazione dell'ente Istituto Provvidenza (incorporando) nell'ente Opera Diocesana della Preservazione della Fede (incorporante), con approvazione nuovo Statuto e con effetti contabili e fiscali a decorrere dal 01.01.2014.

La Provincia di Cuneo, ente pro-tempore deputato alla vigilanza sulle ex I.P.A.B. privatizzate, con note del 17.06.2014 e 27.09.2014, richiamava all'ex I.P.A.B. Istituto Provvidenza la corretta procedura per la fusione, che prevede l'autorizzazione regionale.

Successivamente, con nota del 04.06.2015, venuta a conoscenza della formalizzazione della fusione, nuovamente ribadiva la non correttezza della procedura seguita.

La Regione Piemonte, con nota del 14.07.2015, chiedeva l'invio della documentazione riguardante la fusione.

In data 29.07.2015, L'Opera Diocesana della Preservazione della Fede, contestualmente all'invio di una breve relazione, presentava istanza di estinzione dell'ente Istituto Provvidenza, ex I.P.A.B., allegando l'atto di fusione.

A riscontro di quanto indicato, ed in seguito a nota regionale, in data 22.10.2015, è pervenuta relazione dettagliata sulle ragioni giustificative della fusione.

In tale relazione, si evidenziano, tra l'altro:

-le motivazioni da parte degli organi amministrativi in ordine all'accorpamento dei due enti, ed in particolare si segnala l'obiettivo di addivenire ad una gestione congiunta dei servizi dei due enti per arrivare ad una maggiore sostenibilità economica della due strutture, mediante l'attuazione di economie di scala, senza ridurre il livello di offerta né l'organico del personale;

-che gli istituti sono contigui ed adiacenti, aspetto che facilita e semplifica numerosi servizi comuni, quali uffici amministrativi, portierato, vigilanza, pulizia, approvvigionamento, realizzando economie di scala, specie a livello di costi per servizi esterni.

Rilevato che, evidenziata la pluralità degli interessi pubblici che nella fusione vengono in considerazione, questo Settore regionale è chiamato comunque ad accertare a posteriori l'esistenza o meno dei requisiti organizzativi-funzionali da parte del nuovo soggetto preordinati all'erogazione del servizio.

Considerato che la fusione in esame ha interessato due soggetti giuridici che svolgono attività di assistenza diretta al pubblico (erogazione di prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, riabilitative), e che pertanto vengono in considerazione non soltanto i profili legati alle vicende giuridiche delle persone giuridiche interessate, ma anche, e soprattutto, gli altri interessi pubblici collegati all'erogazione del servizio, in particolare quelli i profili sanitari-finanziari-organizzativi, il cui vaglio è rimesso anche ad altre autorità pubbliche come il Comune di Fossano e l'Asl competente;

Considerato che l'operazione ha avuto avallo da parte del Comune di Fossano, che, con deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 25.03.2013, ha dato assenso all'accorpamento dei due enti in questione, accogliendo la motivazione di razionalizzare i costi di gestione, snellire la parte amministrativa ed offrire sul territorio fossanese un servizio più flessibile ed adattabile alle esigenze locali.

Considerato che l'operazione ha avuto l'avallo anche da parte dell'A.S.L. CN1., che con determinazione n° 147 del 12.02.2015, ha autorizzato la nuova struttura con 40 posti letto R.A.F. per disabili di tipo B e 12 posti letto di Comunità Familiare per disabili gravi.

Rilevato inoltre:

-l'assenza di contenziosi nè in materia di lavoro né in materia previdenziale e/o tributaria;

-l'assenza di perdite patrimoniali dell'ente incorporato, neppure temporanee d'esercizio, ed un valore patrimoniale post fusione che evidenzia un avanzo, iscritto tra le riserve del patrimonio netto, di euro 3.695.300,00;

- che la Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Giuridico, investita della questione mediante relazione scritta da parte dell'Opera Diocesana della Preservazione della Fede, ha dato assenso all'operazione di fusione.

Considerato che entrambi i soggetti giuridici oggetto di fusione sono derivano la propria natura dall'ordinamento statale e che agli stessi si applicano, le norme del codice civile;  
Considerato infine che dall'avvenuta operazione di fusione non si riscontrano criticità ostative all'erogazione del ridetto servizio mentre risulta un miglioramento del servizio offerto e della situazione patrimoniale.

Dato atto che la fusione per incorporazione di che trattasi soddisfa, ad un esame ex post, il quadro dei requisiti preordinati all'erogazione del servizio, e che quindi questo Settore regionale avrebbe ragionevolmente autorizzato "ab origine" L'Istituto Provvidenza di Fossano all'operazione di fusione per incorporazione;

tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Il Dirigente

vista la legge n° 6972/1890 e s.m.i. ;  
visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n° 99/1891;  
visto l'art. 31 del codice civile;  
visto il D.P.R. n° 9/1972;  
visto il D.P.R. n° 616/1977;  
visto il D.P.R. n° 361/2000;  
visto il D.lgs. n° 207/2001;  
vista la l.r. 1/2004;  
visto il d.lgs. n° 165/2001;  
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

*Determina*

Di autorizzare, ora per allora, per le motivazioni espresse in premessa, la fusione per incorporazione dell'ente Istituto Provvidenza (incorporando) nell'ente Opera Diocesana della Preservazione della Fede (incorporante), stipulata con atti notarili del 27.06.2014, repertorio N° 66662, registrato A Cuneo il 10.07.2014 al n° 5625 serie 1T, del 27.06.2014, repertorio n° 66663, registrato a Cuneo il 10.07.2014 al n° 5626 serie 1T, e del 16.12.2014, repertorio n° 67133, registrato a Cuneo il 30.12.2014, al n° 10694 serie 1T, a rogiti Notaio Vicinelli.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Sergio Di Giacomo